

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

PER la Dott.ssa **GIAMILA RIENZI** (C.F. RNZGML74H64H501W), nata a Roma il 24.06.1974 e residente in Roma, Via Faravelli 32, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Prof. Carlo Rienzi (C.F. RNZCRL46R08H703I), dall'Avv. Gino Giuliano (C.F. GLNGNI65A02D636M), PEC ginogiuliano@ordineavvocatiroma.org, e dall'Avv. Marta Perugi, (C.F. PRGMRT82R49M082Y), PEC martaperugi@ordineavvocatiroma.org ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, Viale delle Milizie n. 9, 00192, numero di fax: 06-37353067, indirizzo di posta certificata: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org.

CONTRO

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del legale rapp.te p.t, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

PER L'ANNULLAMENTO

- Del **Decreto del Ministero dell'Istruzione R.0000108 del 28/04/2022** riguardante "Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106", nella parte in cui, all'art. 3 co.1 lett. a,b,c,d), venga interpretato nel senso di non consentire di considerare ai fini del computo dei tre anni di servizio nella scuole, anche il servizio prestato come docente formatore esterno, ed ancora nella parte in cui all'art. 10 co. 2 prescrive che la istanza di partecipazione alla procedura debba essere presentata esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel sistema informativo del Ministero previste ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 e successive modificazioni, non consentendo alla ricorrente, che abbia prestato oltre al servizio di docente ordinario, il servizio quale docente formatore scolastico esterno, di poter inviare la domanda telematicamente inserendo tale ultimo servizio prestato;

- Del **Bando di Concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 39 del 17 maggio 2022** di cui al **Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione R.0001081 del 06/05/2022**, con cui è stata indetta la procedura concorsuale straordinaria articolata per regione per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022, nella parte in cui, all'art. 3 co.1 lett. a,b,c,d), venga interpretato di non consentire di considerare ai fini del computo dei tre anni di servizio nella scuola richiesto dal bando, anche il servizio prestato come docente formatore esterno oltre a quello di docente ordinario ed ancora nella parte in cui all'art. 4 co. 3 prescrive che la istanza di partecipazione al concorso debba essere presentata unicamente in modalità telematica ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 e successive modificazioni, attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata dal Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS), non consentendo alla ricorrente, che abbia prestato oltre al servizio di docente ordinario, il servizio quale docente formatore scolastico esterno, di poter inviare la domanda telematicamente inserendo tale ultimo servizio prestato;
- Della **Nota del Ministero dell'Istruzione del 17.05.2022**- di cui al D.D. n. 1081 del 6 maggio 2022 nella parte in cui prevede che "Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82".
- Della **mancata accettazione della domanda presentata dalla odierna ricorrente e della conseguente – ove intervenga – esclusione dalla procedura concorsuale di cui sopra;**
- nonché, infine, per l'annullamento di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, ancorchè di estremi sconosciuti, nonché relativamente alla valutazione del servizio di chi ricorre e compresi i verbali di determinazione dei criteri e di valutazione dei titoli nel caso in cui fossero interpretati in maniera negativa.

PREMESSO CHE

- Con D.D. n. 0001081 del 06.05.2022, successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 39 del 17 maggio 2022, veniva indetta da parte del Ministero dell'Istruzione, la "*Procedura concorsuale straordinaria, articolata per regione, per la copertura di posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022*";
- Tale procedura concorsuale prevedeva, ai sensi dell'art. 3 co. 1 del bando, i seguenti requisiti di ammissione:

“a) abilitazione specifica o titolo di accesso alla specifica classe di concorso ovvero analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;

b) non aver partecipato alle procedure di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge o, pur avendo partecipato, non essere stati destinatari di una individuazione quali aventi titolo ad assunzione a tempo determinato di cui al medesimo comma;

c) avere svolto, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018 ed entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi, valutati ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso prescelta, fermo restando quanto previsto alla lettera d);

d) avere svolto almeno **UN ANNO di servizio, tra quelli di cui alla lettera c), nella specifica classe di concorso per la quale si concorre”.**

- All'art. 4 co. 3, il medesimo Decreto prevedeva che la domanda di ammissione dovesse essere presentata **unicamente con modalità telematiche, a pena di esclusione.**

- In data 13 giugno 2022 l'odierna ricorrente tentava di presentare per via telematica la propria domanda di ammissione per la classe di concorso A022 per la Regione Lazio, in virtù dei seguenti servizi scolastici al momento della presentazione della domanda:

- Anno scolastico 2018/2019: 65 giorni di servizio

-Dal 23.11.2018 al 09.12.2018;

-Dal 21.01.2019 al 05.02.2019;

-Dal 06.02.2019 al 22.02.2019;

-Dal 23.02.2019 al 08.03.2019;

Servizio svolto su classe di concorso A022

- Anno scolastico 2019/2020: 180 giorni di servizio

-Dal 11.10.2019 al 30.06.2020;

Servizio svolto su classe di concorso A022

- Anno scolastico 2020/2021: 180 giorni di servizio

-Dal 05.10.2020 al 06.06.2021;

Servizio svolto su classe di concorso A022

- Anno scolastico 2021/2022: 234 giorni di servizio

-Dal 01.10.2021 al 31.12.2021 servizio svolto come docente formatore esterno (91 giorni);

-Dal 07.02.2022 al 30.06.2022 (143 giorni);

Servizio svolto su classe di concorso A022.

-Tuttavia, il sistema informatico preposto al ricevimento delle domande di ammissione dei candidati non le consentiva di inviare la propria domanda, in quanto la piattaforma online non le permetteva di inserire tra i servizi di insegnamento prestati, anche quello in qualità di docente formatore esterno, così come previsto dalla Guida Operativa per l'utente alla presentazione della istanza di partecipazione al concorso e come richiesto nella compilazione della domanda online.

-Pertanto, l'odierna ricorrente SI VEDEVA DI FATTO COSTRETTA A PRESENTARE LA DOMANDA A MEZZO PEC, PER NON ESSERE INGIUSTAMENTE ESCLUSA DALLA PROCEDURA CONCORSUALE, PUR AVENDO MATURATO I TRE ANNI DI SERVIZIO RICHIESTI DALLA LETTERA C) DELL'ART. 3, IN QUANTO AD AVVISO DEL SISTEMA NON LE POTEVA ESSERE CONTEGGIATO ANCHE IL PERIODO DI SERVIZIO SVOLTO QUALE DOCENTE FORMATORE ESTERNO.

-Ciò premesso, il DM 0001081 del 06.05.2022 e gli altri provvedimenti impugnati in questa sede, ove interpretati nel senso di limitare la partecipazione al concorso a chi abbia maturato tre anni di insegnamento presso le Istituzioni statali, senza ricomprendere anche l'attività di docente formatore esterno e dunque escludere quanti abbiano maturato il suddetto servizio - sono gravemente illegittimi e meritano l'annullamento *in parte qua*, per i seguenti motivi di

DIRITTO

1-ILLEGITTIMITA' DEL DECRETO DIPARTIMENTALE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE R. 0001081 DEL 06.05.2022. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 59 co 9 BIS L. 23 LUGLIO 2021 N. 106 E DELL'ART. 11, COMMA 14, DELLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA ILLOGICITA' E INGIUSTIZIA MANIFESTE, DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

Come emerso in premessa, l'odierna ricorrente risulta in possesso di tutti i requisiti previsti dall'impugnato Bando di Concorso di cui al D.D. n. 0001081 del 06.05.2022, ai fini della partecipazione utile per l'attribuzione di incarichi di docenza a tempo indeterminato per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado che residuano dalle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022.

Ciò nonostante, per il fatto di non poter inserire nella domanda telematica il servizio di docente formatore scolastico esterno, si è vista di fatto escludere dalla procedura.

Orbene, tale esclusione è gravemente illegittima, oltre che irragionevole ed illogica, per le ragioni che seguono.

In primo luogo in quanto, contrariamente a quanto previsto dallo stesso bando, che richiede per essere ammessi “**un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni**”, **quale che sia**, risulta basata sul presupposto di non considerare utile il servizio prestato in qualità di docente formatore esterno.

Infatti **IL RUOLO DI FORMATORE ESTERNO DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE CONSIDERATO A TUTTI GLI EFFETTI UN SERVIZIO DI INSEGNAMENTO IN AMBITO SCOLASTICO.**

Come del resto previsto dall’art. 3, lett b del D.A. n. 895/2001- Regolamento sulla “*Disciplina delle modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali*” - nel caso in cui venga accertata l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, l’istituzione scolastica potrà rivolgersi al personale esterno mediante la procedura di seguito indicata:

“Il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento. Ciò comporta che l’incarico possa essere conferito soltanto in seguito all’espletamento di una procedura selettiva e trasparente. Tramite avviso sul sito web dell’istituto, il Dirigente emana l’avviso pubblico di selezione degli esperti con apposito decreto che contiene l’indicazione dei criteri di ammissibilità e la modalità di selezione che si intendono adottare, in modo da garantire il rispetto dei principi di legittimità, efficacia, efficienza, trasparenza, pari opportunità e non discriminazione.

Nello specifico, come di rimando al D.A. suindicato, **per le figure di esperti esterni** si richiede **documentata esperienza in attività pluriennali per l’area interessata** e sono presi in considerazione in particolare i seguenti criteri:

- adeguatezza dei titoli;
- rilevanza del curriculum (laurea, titoli di specializzazione, abilitazioni specifiche);
- esperienze specifiche nella particolare area di intervento;
- **congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento/attività formativa per i quali è bandita la selezione;**
- eventuali precedenti esperienze specifiche.

Non solo! **La nomina e l’attività di docente formatore esterno si svolge a pieno titolo nell’ambito delle Istituzioni scolastiche, quindi quale attività didattica e formativa.**

ED ESSO E' PIU' RILEVANTE E CULTURALMENTE IMPEGNATIVO DEL NORMALE INSEGNAMENTO, ESSENDO DIRETTO A FORMARE GLI STESSI DOCENTI....

Ed infatti, come si evince dai criteri utilizzati affinché i Dirigenti Scolastici nominino esperti formatori esterni, **l'attività che gli stessi svolgono deve essere necessariamente considerata come attività di insegnamento a tutti gli effetti ed equiparata a quella dei docenti ordinari e di sostegno a cui viene riconosciuto l'accesso a tale concorso.**

Alla luce di quanto sin qui esposto, **l'incarico di docente formatore esterno appare pertanto perfettamente equiparabile ad un incarico di docenza ordinaria, in quanto richiede in capo a chi esercita tale attività, capacità e competenze tecnico-professionali specifiche di insegnamento.**

Dunque, il presente Bando di Concorso appare violato in concreto in quanto non esclude assolutamente quel servizio nella scuola, ovvero del tutto illegittimo nella parte in cui, seppur richiamando l'art 59 co 9 bis L. 23 luglio 2021 n. 106, venga interpretato nel senso di non prevedere che tra i requisiti di partecipazione al predetto Concorso venga incluso anche il servizio scolastico di formatore esterno.

Il richiamato art. 59 co 9 bis L. 23 luglio 2021 n. 106 infatti prevede che *“In via straordinaria, per un numero di posti pari a quelli vacanti e disponibili per l'anno scolastico 2021/2022 che residuano dalle immissioni in ruolo effettuate ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con i decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e' bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, UN SERVIZIO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI DI ALMENO TRE ANNI ANCHE NON CONSECUTIVI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SCOLASTICI, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*, SENZA AFFATTO SPECIFICARE CHE DEBBA TRATTARSI DI SERVIZIO DI INSEGNAMENTO INTESO IN SENSO RESTRITTIVO, QUALE ATTIVITA' DI DOCENZA IN SENSO PROPRIO escludendo la docenza di formazione degli stessi docenti.

Pertanto, non si comprende come non sia stata consentita alla odierna ricorrente la possibilità di inserire nella presentazione della propria istanza di partecipazione, anche il servizio svolto in qualità di formatore esterno costringendola a presentare la domanda a mezzo PEC.

Del resto, il Bando in esame non richiama solamente il suddetto articolo, ma anche l'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, secondo cui per calcolare l'anno di servizio come svolto per intero, sono necessari almeno 180 giorni di servizio in ambito scolastico, **anche in questo caso senza specificare il titolo del suddetto servizio.**

Per i motivi sin qui esposti il bando è da considerarsi palesemente violato dal Miur, ovvero esso stesso illegittimo ove interpretato illegittimamente nel senso di non ammettere la possibilità di presentare la domanda di ammissione a quanti, come la odierna ricorrente, pur avendo prestato servizio presso istituti scolastici statali per molti anni e pur avendo maturato una esperienza come docenti, non hanno potuto inserire il servizio dagli stessi svolto come docenti formatori esterni.

2- VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 3, LEGGE N. 241/1990. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 111 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE NELLE SUE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO, IRRAGIONevolezza, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come si è osservato in premessa, il Bando di Concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale n. 39 del 17 maggio 2022 di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione R.0001081 del 06/05/2022, ai sensi dell'art. 4, comma 3, prescrive che **“la istanza di partecipazione al concorso debba essere presentata unicamente in modalità telematica** ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, 82 e successive modificazioni, attraverso l'applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata dal Ministero con l'abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line (POLIS)”.

Ebbene, l'odierna ricorrente si è vista preclusa la possibilità di inoltrare la domanda telematicamente, non avendo potuto inserire il servizio scolastico statale prestato in qualità di formatore esterno, con conseguente esclusione dalla procedura, anche alla luce di quanto disposto dallo stesso articolo di cui sopra, nella parte in cui prescrive che “Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione”.

Risulta pertanto evidente l'illegittimità delle disposizioni in esame, ove si consideri che chi intende impugnare il citato bando di concorso è legittimato a ricorrere solo presentando la domanda di partecipazione, perché solo attraverso la presentazione della domanda si può manifestare l'interesse a ricorrere, ma appunto tale facoltà è stata preclusa alla odierna ricorrente dal decreto stesso, con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

In conclusione, infatti, il DM impugnato avrebbe piuttosto dovuto consentire diverse modalità di presentazione della domanda, così da non precludere a priori e in astratto la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale avverso una eventuale esclusione dalla procedura.

In ogni caso la ricorrente ha egualmente presentato la domanda nei termini a mezzo PEC.

3. - ILLEGITTIMITA' DEL BANDO DI CUI ALL'EPIGRAFE PER VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA CE DEL 07/09/2005 N. 36 – 05/36/ RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI NELLA PARTE IN CUI (ART. 3 COMMA 3) STABILISCE IL PRINCIPIO SECONDO CUI L'ESPERIENZA LAVORATIVA TRIENNALE EQUIVALE ALL'ABILITAZIONE

I docenti precari hanno subito negli anni dal Governo Italiano una serie impressionante di abusi ed ingiustizie l'ultima delle quali consiste, appunto, nella mancata possibilità per molti di questi, tra cui l'odierna ricorrente, di accedere al concorso il cui bando oggi si impugna.

Ai sensi della Direttiva Europea 36/05 è infatti abilitato alla professione chiunque abbia un titolo valido allo svolgimento della stessa e almeno tre anni di esperienza lavorativa alle spalle.

Prevede infatti il **comma 3 dell'art. 3** della precitata direttiva che: **“E’ assimilato a un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato da un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un’esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo ai sensi dell’art. 2 paragrafo 2 certificata dal medesimo”**.

Il principio che si deduce dalla lettura delle disposizioni appena richiamate è quindi che se Tizio – cittadino di uno Stato membro – è titolare di una qualifica professionale (addirittura) acquisita in uno Stato terzo ma riconosciuta in uno Stato membro, Tizio può esercitare la professione regolamentata e per la quale possiede la qualifica in uno qualsiasi degli Stati membri (art. 2 par. 2) se tale Stato gli riconosce detta qualifica. **Se poi, l’esperienza lavorativa si protrae per tre anni in quello Stato (che ha riconosciuto la qualifica e che**

ha impiegato Tizio in un lavoro corrispondente), tale esperienza lavorativa va considerata come titolo di formazione anche nello Stato membro ospitante (art. 3 par. 3).

Detto in altri termini, se in Italia è previsto per l'esercizio della professione di insegnante un titolo di formazione (diploma della scuola di specializzazione che rilascia la abilitazione) ed accade che una scuola italiana impieghi un docente che ha ottenuto un titolo equipollente in un altro Stato e valido per l'esercizio della professione di docente (titolo che nella maggior parte dei casi è semplicemente la laurea!!), dopo tre anni di esperienza lavorativa italiana quel docente straniero ottiene l'abilitazione.

Dunque **L'ESPERIENZA LAVORATIVA ABILITA AL PARI DELLA FREQUENZA DI UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (PRIMA SSIS OGGI TIROCINI FORMATIVI).**

Ebbene, in applicazione dei suddetti principi, il Ministero resistente, richiamando il D.lgs. n. 9/11/2007 n. 206, che recepisce la Direttiva 2005/36/CE, ha ammesso che **il riconoscimento dell'abilitazione è dovuto anche nel caso di effettivo svolgimento dell'attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea.** Si legge infatti nella nota MIUR del 7 maggio 2012: *"...ove si trascurasse questa esigenza ... potremmo incorrere in probabili sentenze di condanna dell'Amministrazione a dare attuazione al D.Lgs. 9/11/2007 n. 206 che, in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, fa discendere il riconoscimento dell'abilitazione anche all'effettivo svolgimento dell'attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea, previo apposito percorso di abilitazione".*

La cosiddetta abilitazione – ovvero il riconoscimento di una qualifica completa – stando alla norma comunitaria è quindi ottenibile mediante corsi appositi aventi valore abilitante, oppure (e quindi in alternativa), **mediante l'esperienza professionale legittimamente svolta – avendone titolo – per almeno 36 mesi.**

Nel caso dei docenti di scuola dell'infanzia e secondaria, come l'odierna ricorrente, quindi, se in possesso di valido titolo di accesso professionale, **l'aver svolto un servizio per almeno 36 mesi in modo legittimo nel territorio dello Stato che ha rilasciato o riconosciuto il titolo di accesso, costituisce di per sé, ai sensi della norma comunitaria una procedura abilitante in quanto, come ricordato dallo stesso MIUR nei tanti casi di**

riconoscimento di titoli comunitari (e non comunitari) non italiani, "l'esperienza ne integra e completa la formazione".

Da quanto finora esposto si può dedurre la seguente conclusione: **è illegittimo il bando di concorso per contrasto con la Direttiva Comunitaria 05/36/CE nella parte in cui e nel caso in cui venga interpretato come escludente dalla partecipazione al concorso per l'assegnazione di cattedre di docenza a tempo indeterminato tutti i docenti che abbiano una esperienza lavorativa di tre anni, maturata come docenti formatori in ambito scolastico e non come docenti in senso comune ordinario.**

Tra l'altro si osserva che il principio per cui l'esperienza lavorativa fa maturare dei diritti e dei titoli in capo al lavoratore (nel nostro caso docente) è un principio ricorrente nel diritto comunitario. Difatti, addirittura, la Direttiva 1990/70/CE fa discendere dallo svolgimento della prestazione lavorativa l'assunzione a tempo indeterminato!!!! Il bando che si impugna, invece, non vuole neppure ammettere al concorso (e dunque dare una semplice chance di assunzione) coloro che, come l'odierna ricorrente, da anni ed anni quotidianamente prestano le proprie capacità lavorative a servizio della scuola.

* * * *

ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si fa presente che, ai fini dell'integrazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che, in virtù dell'inserimento degli odierni ricorrenti, potrebbero risultare scavalcati in graduatoria, considerato che la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile per l'ingente numero di controinteressati e per la difficoltà a reperirli, e che, ai sensi di legge, quando la notificazione nei modi ordinari è impossibile o difficile, si può procedere alla notifica per pubblici proclami (cfr. precedenti del TAR Lazio e del Consiglio di Stato sulla possibilità di effettuare la notifica mediante l'inserimento del ricorso e del decreto nell'area tematica del sito istituzionale del MIUR (v. Miur - pubblici proclami)).

Tanto premesso e considerato,

SI CHIEDE

che l'11.mo TAR adito, Voglia autorizzare il sottoscritto difensore a procedere con la notifica per pubblici proclami, da effettuare sul sito istituzionale del MIUR, come da prassi.

P.Q.M.

Voglia Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso, **riservandosi espressamente di chiedere la sospensiva ove la ricorrente venga esclusa dal concorso:**

1) annullare in parte qua, gli atti in epigrafe indicati, nonché tutti gli atti applicativi dei provvedimenti di cui sopra, presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ancorchè non conosciuti **e, per l'effetto, disporre la partecipazione della ricorrente** alla procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto – legge 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106” pubblicata in Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale, n. 39 del 17 maggio 2022, di cui al Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Istruzione R.0001081 del 06/05/2022.

2) disporre, ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. e) c.p.a., **le misure idonee ad assicurare l'attuazione della sentenza** da emanarsi in esito al presente giudizio, ivi compresa la nomina di un commissario *ad acta*, con effetto a decorrere dall'eventuale inutile decorso del termine di 30 giorni, o del diverso termine di giustizia che codesto Giudice riterrà di assegnare, ai fini dell'ottemperanza a tale sentenza;

3) Fissare la somma di denaro dovuta dalla odierna parte resistente, **per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della sentenza**, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Con riserva di proporre atto di motivi aggiunti ove la domanda di ammissione alla procedura concorsuale venisse formalmente rigettata e di chiedere contestualmente la sospensiva degli atti impugnati, nonchè il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a carico dei funzionari responsabili.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato.

Roma, 15 luglio 2022

Avv. Prof. Carlo Rienzi

Avv. Gino Giuliano

Avv. Marta Perugi

